TRIBUNALE DI ROMA
XVIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, a scioglimento della riserva assunta in data 11 maggio 2022, ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. iscritto al [redacted] del Ruolo Generale e proposto

da

[redacted] nato in Cina, il [redacted] e [redacted] nata in Cina, [redacted] elettivamente domiciliati in Napoli, piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell'avv. Luigi Migliaccio dal quale sono rappresentati e difesi;

- ricorrenti -

nei confronti di

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (80213330584), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistente -

premesso

Con la presente azione, [redacted] e [redacted] lamentano il silenzio-inadempimento tenuto dalla pubblica amministrazione in ordine al rilascio del visto di ingresso in favore del secondo a seguito di nulla osta al ricongiungimento familiare con la prima. Premettono i ricorrenti che '*...con istanza del 20.04.2017 (P-*

CE/F/N/2017/101584), la signora [redacted] *regolarmente soggiornante in Italia (già con permessi biennali per lavoro, oggi titolare di carta di soggiorno* [...]*), chiedeva all'UTG di Caserta il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare del marito* [redacted] [che] *rilasciato il nulla osta il 21.12.2017 (cfr. all. 2), il marito chiedeva* [il] *visto d'ingresso per motivi familiari al Consolato d'Italia a Shanghai, che acquisiva la domanda il 19.03.2018 con ref.* [redacted] [che] *con nota del 17.07.2019, ampiamente elasso il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 6, comma 5, dpr. 394/99 (trenta giorni),* [...] *diffidava*[no] *l'autorità consolare alla definizione della pratica e alla rimozione d'ufficio di ogni elemento ancora ritenuto ostativo*'. Ritenendo sussistenti tutti i presupposti per ottenere il ricongiungimento di cui all'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e che '...*l'inerzia dell'amministrazione* [sia] *fortemente lesiva del diritto all'unità familiare*', instano affinché il Tribunale accerti e dichiari la sussistenza del '...*diritto al rilascio di visto d'ingresso in TN per "motivi familiari", ordinandone il rilascio ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n.150/11*'.

Resiste il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'autorità adita e la carenza di legittimazione attiva della [redacted] e contestando, nel merito, i motivi di impugnazione.

Ciò premesso,

osserva

Deve preliminarmente evidenziarsi che, nelle more del giudizio, è stato rilasciato il visto di ingresso per la cui mancanza i ricorrenti hanno proposto la corrente azione. La circostanza è stata invero rappresentata dalla stessa parte ricorrente all'udienza dell'11 maggio 2022, laddove ha dichiarato che '...*il visto* [è] *stato rilasciato già il 20.07.2021*'. Deve pertanto prendersi atto della sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente all'accertamento del corrispondente diritto soggettivo ed alla condanna dell'amministrazione convenuta al rilascio del titolo di ingresso.

Il merito del giudizio deve essere di conseguenza affrontato unicamente al fine di statuire sulle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.

A tale fine, vanno anzi tutto disattese le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione attiva della [redacted] sollevate *in limine litis* dal Ministero convenuto.

Quanto alla prima, sia sufficiente osservare come l'azione proposta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 non costituisca un'impugnazione in senso tecnico del provvedimento amministrativo ma abbia ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante a conseguire il titolo di ingresso in Italia al fine di realizzare il ricongiungimento familiare. In tale contesto, anche il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla domanda di rilascio del visto è destinato ad incidere, quale silenzio-inadempimento, sulla medesima situazione

giuridica soggettiva, sicché deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.

Relativamente alla legittimazione attiva della [redacted] deve osservarsi come il diritto soggettivo al ricongiungimento familiare sorga in favore di ciascuno dei congiunti interessati alla riunificazione del nucleo familiare, sicché l'azione volta a far accertare la sussistenza dei presupposti per l'ingresso sul territorio italiano a seguito del rilascio del nulla osta competa a ciascuno dei predetti.

Nel merito, la domanda proposta da parte ricorrente deve dirsi fondata.

Va premesso al riguardo che il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione può invero configurarsi allorché la stessa rimanga inerte nello svolgimento delle attività che le sono demandate.

Nel caso di specie, la fattispecie in esame risulta regolata dall'art. 5 comma 8 del dpr 31 agosto 1999 n. 394 secondo cui '*...valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento*'.

L'esame della documentazione in atti evidenzia che il visto è stato chiesto dallo [redacted] in data 19 marzo 2018 ed all'atto

dell'introduzione del corrente giudizio, avvenuto con deposito del ricorso in data 12 novembre 2019, la domanda non risultava ancora evasa mediante un espresso provvedimento di rilascio o diniego. Non appare peraltro suscettibile di integrare valida giustificazione la circostanza, dedotta dall'amministrazione resistente, secondo cui il procedimento amministrativo sarebbe stato '*sospeso*' al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 comma 3 ultimo periodo del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, atteso che la richiesta inviata in data 8 maggio 2018 dal consolato alla questura di Caserta e la conseguente necessità di attendere lo scambio di informazioni tra le amministrazioni non integrano circostanze tali da procrastinare per oltre un anno la decisione sulla richiesta di rilascio del titolo di ingresso.

Alla luce di quanto osservato le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m

- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda proposta;
- condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.767,00 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 1.383,50 per la fase decisoria), oltre spese forfettaria al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.

Si comunichi.

Roma, 27 maggio 2022.

il Giudice

dott. Marco Giuliano Agozzino